

Codice A1604A

D.D. 13 giugno 2016, n. 200

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "CMG11" - codice univoco TO-P-06381, ubicato nel Comune di Chiusa San Michele (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con il Comune di Chiusa San Michele (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione – con nota in data 10 febbraio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 31/2016 del 9 febbraio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*CMG11*" – codice univoco TO-P-06381, ubicato nella particella catastale n. 178 del foglio di mappa n. 2 censito al N.C.T. del medesimo Comune di Chiusa San Michele.

Il pozzo "*CMG11*" di cui sopra, ubicato all'interno dell'area in uso ad un edificio scolastico, è profondo 50,00 metri e filtra, indicativamente, tra -23,00 e -41,00 metri; è pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

L'area in cui è ubicato il pozzo ricade infatti nella *sottoarea MC2*, rappresentata da depositi alluvionali di fondovalle alpino dove la base dell'acquifero superficiale viene posta considerando 50 metri di spessore della zona satura o a 50 metri di profondità dal piano-campagna nel caso in cui non sia noto il livello piezometrico.

La presenza di strutture residenziali, di aree destinate a verde pubblico e privato, di aree di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione della portata di esercizio – pari a 9,00 l/s – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nella planimetria "*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Chiusa San Michele – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo CMG11 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La perimetrazione di cui sopra ricade totalmente nel territorio del Comune di Chiusa San Michele (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 18

novembre 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, con nota in data 24 dicembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni relative ad approfondimenti di indagine ritenuti necessari e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- è necessario verificare che gli scarichi civili dei fabbricati ricadenti all'interno delle aree di rispetto proposte siano collettati e che la fognatura esistente sia realizzata con criteri di salvaguardia nei confronti delle acque sotterranee;
- è necessario prevedere azioni di monitoraggio mediante video ispezione dei manufatti dei tratti di fognatura ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia ed un protocollo di verifiche e manutenzione degli stessi manufatti da ripetersi con cadenza almeno biennale;
- nell'area di rispetto, ristretta ed allargata, non devono essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- per quanto riguarda gli edifici presenti sul territorio circostante il pozzo deve essere considerata la presenza di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento);
- nella zona di rispetto ristretta, per i fabbricati esistenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, possono essere consentiti solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino nuovi allacciamenti fognari;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità, nei parcheggi e nei piazzali destinati al deposito di materiali inerti e mezzi ricadenti all'interno dell'area proposta;
- a livello precauzionale, si indichino eventuali alternative di approvvigionamento potabile nel caso si verifichi un peggioramento della qualità delle acque.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota in data 24 dicembre 2015, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata sottolineando che esegue periodicamente i controlli analitici previsti dalla normativa vigente rilevando, nel tempo, la conformità microbiologica e chimica dell'acqua erogata.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha sottolineato che sebbene lo studio effettuato abbia escluso la presenza di centri di pericolo o vincoli – ricompresi nella normativa vigente – che possano determinare la non idoneità dell'area di salvaguardia individuata, tenuto conto dell'ubicazione del pozzo all'interno dell'area in uso ad un edificio scolastico, al fine di tutelare la risorsa idrica da potenziali rischi d'inquinamento e garantirne l'integrità delle opere di captazione correlate, è necessario provvedere alla recinzione della zona di tutela assoluta del pozzo o, in alternativa, segnalarne la presenza con idonea cartellonistica. Ha ribadito inoltre che l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di

controllo e la stessa dovrà essere adibita esclusivamente all'opera di captazione ed alle infrastrutture di servizio ad essa collegata.

Con la determinazione n. 410-358869 del 29 luglio 2005 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Chiusa San Michele alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "CMG11" – codice univoco TO-P-06381, ubicato nella particella catastale n. 178 del foglio di mappa n. 2 censito al N.C.T. del medesimo Comune (portata massima concessa pari a 9,00 l/s, cui corrisponde un volume annuo prelevabile pari a 139.936,00 metri cubi).

Successivamente, con la determinazione n. 491-30256 del 23 agosto 2011, la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9, in data 3 marzo 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo denominato "CMG11" – codice univoco TO-P-06381, ubicato nel Comune di Chiusa San Michele (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate a verde pubblico e privato, di aree di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del Regolamento

regionale 15/R del 2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;

– siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche, di dilavamento e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità e nei parcheggi ricadenti all'interno della stessa area;

– si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;

– si provveda alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

Vista la determinazione n. 410-358869 del 29 luglio 2005 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Chiusa San Michele alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite il pozzo denominato "CMG11" – codice univoco TO-P-06381, ubicato nella particella catastale n. 178 del foglio di mappa n. 2 censito al N.C.T. del medesimo Comune (portata massima concessa pari a 9,00 l/s, cui corrisponde un volume annuo prelevabile pari a 139.936,00 metri cubi);

vista la successiva determinazione n. 491-30256 del 23 agosto 2011 con la quale la Provincia di Torino ha trasferito – ai sensi del Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R – la titolarità dell'autorizzazione provvisoria di cui sopra alla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 24 dicembre 2015 – prot. n. 106428;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – Struttura Complessa Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 24 dicembre 2015 – prot. n. 132504/Tit. 6.3.2;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 31/2016, in data 9 febbraio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 10 febbraio 2016 – prot. n. 0000397, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese", di trasmissione degli atti della proposta di definizione in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l’identificazione della base dell’acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle “Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell’acquifero superficiale” del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell’acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

a) L’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*CMG11*” – codice univoco TO-P-06381, ubicato nel Comune di Chiusa San Michele (TO), è definita come risulta nella planimetria “*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Chiusa San Michele – Tavole di inquadramento – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzo CMG11 – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto planimetria catastale – Scala 1:2.000*”, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

b) La definizione dell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 9,00 l/s – corrispondente alla portata di esercizio del pozzo.

c) Nell’area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alla zona di rispetto, ristretta ed allargata.

d) Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele (TO) – S.M.A.T. S.p.A – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta del pozzo, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo; inoltre non si dovrà prevedere l’utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle aree a verde comprese nella zona di tutela assoluta;
 - provvedere alla raccolta e convogliamento all’esterno dell’area di salvaguardia delle acque meteoriche, di dilavamento e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità e nei parcheggi ricadenti all’interno della stessa area;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell’eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d’ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - provvedere alla verifica delle attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza – laddove sia impossibile prevederne l’allontanamento.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Chiusa San Michele – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- f) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Chiusa San Michele, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin